

DONAZIONE DI QUOTA DI SOCIETÀ SEMPLICE E CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI BENI SOCIALI

Risposta del 6 luglio 2016

Si chiede se nella donazione di quota di società semplice, ai fini della valutazione dei beni immobili compresi nel patrimonio sociale, sia possibile applicare il criterio della valutazione automatica, come affermato dalla Risoluzione n.105/E del 20 agosto 1998.

Per quanto concerne il criterio di valutazione delle azioni non ammesse alla quotazione in borsa e delle quote delle società non azionarie, comprese nell'attivo ereditario l'art. 16, co.1 lett. b) del D.lgs. 346/90 (TUS) dispone espressamente, che *"la base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo...b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto o vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni o dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività a norma degli artt. da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lett. h) e i) dell'art. 12"*.

Dalla disposizione normativa appena citata, dunque, si desumono due distinti criteri di valutazione delle azioni o quote di società a seconda che essa sia dotata o meno di un sistema di contabilità ordinaria.

Nella prima ipotesi, si assume il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio pubblicato a norma di legge ovvero per le società non soggette all'obbligo di deposito e della pubblicazione del bilancio, il valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo inventario redatto in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'art. 2217 c.c., opportunamente rettificato al fine di ricondurlo alla sua effettiva consistenza alla data di apertura della successione (o dell'atto di donazione).

Nella seconda ipotesi, invece, è necessario, al fine di determinare la base imponibile delle quote, procedere ad una valutazione analitica del valore complessivo ⁽¹⁾ dell'azienda sociale attraverso la procedura di quantificazione del valore effettivo attribuibile a ciascun bene e diritto di cui la società è titolare, nonché mediante l'individuazione delle passività deducibili senza considerare il valore dell'avviamento il quale costituiva oggetto di valutazione nella disciplina precedente alla introduzione della L. 21 novembre 2000 n. 342 ⁽²⁾.

Trattasi di una lettura confermata, peraltro, anche dalla prassi ministeriale, ed in particolare dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2003, n. 58/E, la quale ha chiarito, in linea

con l'impostazione giurisprudenziale sulla materia ⁽³⁾ che *"in mancanza di bilancio o inventario è necessario fare riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti della società al netto delle passività"* ⁽⁴⁾.

Il criterio di cui all'art. 16, co.1 lett. b) del D.lgs. 346/90, come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, è simile a quanto previsto anche dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo, il quale, in tema di azienda, dispone che *"la base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che la compongono, esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli artt. da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 c.c., si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti"*.

Quanto sin qui esposto è stato altresì confermato dalla prassi dell'Amministrazione Finanziaria in primo luogo nella Circolare n. 37/220391 del 10-06-1986, secondo cui *"la valutazione automatica si applica anche alle aziende nel cui patrimonio siano compresi beni immobili"*, e successivamente nella Risoluzione n.105/E del 20-08-1998 secondo cui *"non può non ritenersi applicabile il criterio di valutazione automatica di cui all'art. 34, co. 5, del D.lgs. n. 346/90 alle successioni o donazioni di beni immobili facenti parte del patrimonio dell'azienda"*.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte ed in virtù della stretta similitudine tra le disposizioni sulla determinazione della base imponibile relativamente all'azienda ed alle quote sociali, appare ragionevole estendere, anche al caso di specie, le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione Finanziaria nella menzionata Risoluzione n. 105/E del 1998 circa l'applicabilità del criterio di valutazione automatica per gli immobili compresi nel patrimonio della società.

Antonio Davide Mastrone

1) Cfr. Risposta al Quesito n. 158-2015/T *"Donazione partecipazione – valore – trasferimento a titolo oneroso – plusvalenza"*. Pubblicato in data 15 luglio 2015. Est. Susanna Cannizzaro.

2) *"Donazione o caduta in successione delle quote di società"* di G. Odetto. In *"il fisco"* n.38/2007 fasc. 1.". Pag. 12781.

3) Cass. 28 gennaio 2000n. 993 (in *"il fisco"* n.13/2000, pag. 3649).

4) In *"il fisco"* n.2/2004 fascicolo n. 2, pag. 261.